



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

N. 197/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 200/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi	Presidente
Paolo Tartaglia	Componente (relatore)
Stefano Agamennone	Componente
Franco Granato	Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro di RG 197/CSA/2020-2021, proposto dalla U.S. Avellino 1912 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Chiacchio, avv. Monica Fiorillo e Gianpaolo Calò per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 444 del 03/05/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14/05/2021, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Filippo Pandolfi per delega;

FATTO E DIRITTO

La U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CAVESE e AVELLINO del 02/05/2021, ha inflitto al Dirigente Tommaso Aloisi l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il

18/05/2021 nonché l'ammenda di € 500,00 *“per comportamento non regolare in campo e proteste verso l'Arbitro”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della sanzione della inibizione al presofferto con annullamento dell'ammenda di € 500,00, in via subordinata, l'annullamento dell'ammenda e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione della inibizione e la riduzione dell'ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha affermato che il suo comportamento nei confronti dell'Arbitro non doveva considerarsi né offensivo né irrispettoso, essendo consistito in un mero comportamento non regolamentare.

La Corte, in considerazione del comportamento non particolarmente grave dell'Aloisi che è consistito soltanto in una protesta animata contro la decisione arbitrale, ritiene parzialmente fondato il ricorso annullando nei confronti del Sig. Tommaso Aloisi la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e confermando, invece, la inibizione fino al 18/05 p.v.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

L'ESTENSORE
f.to Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Palazzi

Depositato il 27 maggio 2021

IL SEGRETARIO
f.to Fabio Pesce